

Verbale dell'assemblea straordinaria della Banda Musicale Città di Russi APS

Il giorno 10/10/2022 alle ore 20.30, presso la sede dell'associazione Banda musicale Città di Russi, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- Adeguamento statuto in ottemperanza alle indicazioni ricevute dall' Ufficio Regionale del Terzo Settore al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Presenti:

- Consiglio direttivo: Burgio Umberto, Cavassi Alvaro, Patuelli Mirko, Poli Maurizio, Simoni Alessandro;
- Soci: Bertolini Ezio, Bondi Claudio, Casadio Renzo, Cocchieri Giampaolo, Contri Settimio, Croci Emilia, Dalpozzo Luca, Forani Roberto, Giorgi Alberto, Medri Enrico, Palena Simona, Tigani Sava Gian Franco, Tomasi Tonino, Tramonte Michele.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerando che sono presenti n. 19 Soci, regolarmente rappresentati n. 0 soci e così complessivamente n. 19 soci dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Umberto Burgio, per conto del Consiglio direttivo dell'associazione, spiega ai presenti che a seguito di verifica dello statuto da parte dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore la Banda ha ricevuto una comunicazione contenente i motivi ostativi all'iscrizione al RUNTS, con l'indicazione di alcuni adeguamenti da apportare allo statuto, necessari al fine di ottenere l'iscrizione al predetto registro. La Banda Città di Russi per adempiere a tali richieste si è avvalsa del supporto dell'associazione VolontaRomagna ODV.

In seguito Burgio elenca le modifiche e gli adeguamenti apportati allo statuto ed informa i soci presenti che copia dello statuto modificato viene esposta in sede, disponibile alla consultazione da parte di tutti i soci, quindi chiede la disponibilità dell'assemblea ad approvare gli adeguamenti dello statuto per alzata di mano, per rendere più veloci le operazioni di voto. I soci presenti si dichiarano favorevoli ad eseguire le votazioni per alzata di mano. Il nuovo statuto viene approvato dall'assemblea all'unanimità.

Il testo dello statuto nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Alle ore 21.30 l'assemblea si conclude, da cui il presente verbale.

Il segretario
Mirko Patuelli

Il presidente
Alessandro Simoni



BANDA MUSICALE CITTA' DI RUSSI APS

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

La Banda Musicale Città di Russi APS, (di seguito denominata Banda nel presente testo) Associazione di Promozione Sociale APS con sede in Via Emilio Babini 1 a Russi, costituita in data 15/11/1993, è una associazione a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata, ai sensi del D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Condividendone le finalità, aderisce all' ANBIMA (Associazione Nazionale Bande d'Italia Musicali Autonome) utilizzandone la tessera quale tessera sociale.

Svolge la propria attività in stretto rapporto con il Comune di Russi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 INTERESSI GENERALI

La Banda è una libera associazione di appassionati di musica, senza alcun indirizzo di carattere politico e religioso, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'intento di favorire l'avvicinamento alla musica inteso come arricchimento culturale e come mezzo per la continuazione della tradizione bandistica. Ha altresì lo scopo di svolgere attività musicale in collaborazione con altre realtà operanti in ambito locale.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

Tali finalità e scopi saranno perseguiti attraverso diverse attività come sotto esemplificate:

- prove musicali d'insieme per la preparazione del repertorio della banda;
- attività di formazione, di teoria e pratica musicale;
- partecipazione a manifestazioni pubbliche e religiose;

- organizzazione di eventi culturali e di momenti di ricreazione e socialità;
- collaborazione con Enti Pubblici e organizzazioni in genere.

Per la realizzazione delle proprie attività La Banda si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3 ATTIVITA' SECONDARIE

Oltre alle attività di interesse generale la Banda può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle attività istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 4 I SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Può diventare socio della Banda chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Banda.

Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito,

all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa e consegna al richiedente la tessera sociale al ricevimento della stessa dall'ANBIMA.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto a partecipare all'attività della Banda, alle iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Ogni socio, purché, trascorsi 3 mesi dall'iscrizione, ha diritto di voto in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la Banda, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno altresì diritto di visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo che dovrà rispondere entro 20 giorni per concordare le modalità di tale accesso.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e può rappresentare fino a un massimo di tre soci.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, il Regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività della Banda e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo.



Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 COMPORTAMENTO

L'assemblea dei soci ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione della Banda, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; -
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà della Banda;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla Banda, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Ciascuno dei provvedimenti dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta e prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 11 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Banda a cui devono essere invitati tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti, secondo il principio del voto singolo.

La convocazione è effettuata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 10 giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'art.12.

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima, e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 13 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Banda o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.



Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art 14 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- elege e revoca i componenti degli organi sociali;
- elege il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti per il mandato successivo, e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- approva i Regolamenti dei lavori assembleari o altri sottopostigli dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- si esprime sul rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale al di fuori del Comune;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque consiglieri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente

- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Banda.

Art. 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Banda ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione della Banda alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea incluso quello per i criteri dei rimborsi spese ai volontari.

Art. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità all'anno oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

E' convocato mediante avviso scritto in via informatica non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. É da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 IL PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. Firma i contratti e la corrispondenza. Mantiene i contatti con autorità, enti, associazioni.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 19 IL SEGRETARIO

Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo della Banda, tiene aggiornato l'elenco dei soci, compila i verbali delle assemblee dei soci e quelli delle sedute del Consiglio Direttivo che firma unitamente al Presidente, tiene aggiornato l'elenco dei soci e dei volontari assicurati, tiene in ordine l'archivio.

Art. 20 IL TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 21 MAESTRO DIRETTORE

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, sceglie un maestro titolare ed eventualmente, su proposta dello stesso, un vice maestro. Al maestro è affidata la responsabilità tecnico-artistica della Banda. Pertanto le prove di insieme, la direzione dei servizi e il coordinamento dell'attività di formazione sono di competenza del maestro.

Art. 22 SOCIO ONORARIO

Gli enti e le persone che si rendono benemeriti verso il complesso bandistico possono essere nominati "soci onorari" su proposta del Consiglio Direttivo e dei soci.

La proposta deve essere approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della Banda è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della Banda;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

La Banda trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote di iscrizione;
- dai contributi associativi;
- da entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito ;
- da elargizioni e donazioni;
- da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- da entrate da convenzioni;
- da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore ed ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 RENDICONTAZIONE

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto, redatto secondo le disposizioni di legge, che deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio o rendiconto dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali.

L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. È fatto divieto a chiunque di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 25 SCIoglimento DELLA BANDA

La decisione motivata di scioglimento della Banda deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei 3/4 dei soci presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e succ. mod.

Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Russi, 10/10/2022

Il Presidente





Il Segretario



Una proposta può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio o rendiconto dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva il quale sarà utilizzato per le finalità istituzionali.

L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. È fatto divieto a chiunque di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzati di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 25 SCIoglimento della Banda

La decisione motivata di scioglimento della Banda deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrendo a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto del 3/4 dei soci presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e succ. mod.

Art. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Russi, 10/10/2022

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
 Registrato il 6.011.2022 al N. 3351
 Serie 3 per Euro *€ mille*
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE